

Regolamento Assembleare della Monrif S.p.A.

Disposizioni preliminari

Articolo 1

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle Assemblee degli azionisti della Società Monrif S.p.A..

Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'Assemblea della Società.

Costituzione dell'Assemblea

Articolo 2

Possono intervenire in Assemblea coloro che ne hanno legittimazione e comprovano il proprio diritto esibendo l'apposita certificazione rilasciata a norma di legge e di statuto.

La partecipazione ai lavori assembleari da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci e dei Direttori Generali non è subordinata ad alcuna formalità, così come la presenza di Dirigenti e dipendenti della Società o delle società del Gruppo sia ritenuta utile dal Presidente dell'Assemblea in relazione ad argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

Possono assistere rappresentanti della società cui sia stato conferito l'incarico di revisione legale dei bilanci.

Il Presidente consente di assistere alle adunanze assembleari quali semplici osservatori, ossia senza diritto di intervento e di voto, a consulenti, analisti finanziari e giornalisti esperti, tutti accreditati per la singola Assemblea.

Articolo 3

La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea avviene nel luogo di svolgimento della riunione, con inizio a partire da almeno un' ora prima di quella stabilita nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea devono esibire al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale e la certificazione indicata nell'avviso di convocazione, nonché la documentazione comprovante la legittimazione all'intervento a titolo di rappresentanza legale o volontaria. Il personale incaricato dalla Società rilascia apposito documento da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.

Salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

Articolo 4

All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza colui che dallo statuto è designato a sostituirlo.

Al Presidente compete di assicurare il corretto svolgimento dei lavori assembleari in ogni loro fase, mantenendo l'ordine e garantendo l'esercizio dei diritti nonché il rispetto dei doveri di ciascuno.

Egli interviene al fine di evitare e di reprimere ogni abuso assumendo i provvedimenti che ritiene i più idonei a seconda delle circostanze.

Il Presidente dell'assemblea è inoltre assistito da un segretario, anche non socio. Il Presidente può richiedere l'assistenza del segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata a un notaio. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.

Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.

Coloro i quali intendano allontanarsi, per qualsiasi ragione, dai locali in cui si tiene l'adunanza assembleare sono tenuti a darne comunicazione agli incaricati della Società.

Articolo 5

Il Presidente comunica il numero degli aventi diritto al voto e delle azioni presenti e la quota di capitale da queste rappresentata, rende tutte le altre comunicazioni prescritte dalla legge ed accerta che l'Assemblea sia regolarmente costituita, nel qual caso dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno.

Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea, il Presidente, o la persona da questi designata, ne dà atto e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno all'eventuale successiva convocazione.

Discussione

Articolo 6

Il Presidente, o chi da lui delegato, illustra gli argomenti all'ordine del giorno.

Nel porre in discussione detti argomenti il Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e disporre che tutti o taluni degli argomenti all'ordine del giorno siano discussi in unica soluzione.

Articolo 7

Il Presidente o chi da lui delegato risponde preventivamente alle domande poste sulle materie all'ordine del giorno ricevute prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

Il Presidente regola la discussione dando la parola ai soci, agli Amministratori, ai Sindaci e a coloro che ne hanno fatto richiesta a norma del presente articolo.

I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono altresì formulare proposte purché pertinenti con gli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente, valutata la compatibilità della proposta con gli argomenti all'ordine del giorno in base agli anzidetti criteri, se del caso, accoglie la stessa ponendola in votazione. La proposta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa.

Articolo 8

Ogni legittimato all'intervento in Assemblea ha il diritto di prendere la parola, per la durata massima di 5 minuti, su ciascuno degli argomenti posti in discussione, esponendo osservazioni e formulando proposte.

Gli interventi sono chiari, concisi e strettamente pertinenti alle materie trattate.

Il Presidente, tenuto conto dell'importanza dell'argomento in discussione, del numero dei richiedenti la parola nonché degli altri punti dell'ordine del giorno ancora da trattare, può determinare in ogni momento una diversa durata, maggiore o minore, degli interventi, comunque non inferiore alla metà di quella indicata al primo comma del presente articolo.

Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono, rispondono agli oratori dopo l'intervento di ciascuno di essi ovvero una volta esauriti tutti gli interventi.

Coloro che sono già intervenuti nella discussione hanno facoltà di replica una sola volta e per la durata massima di cinque minuti.

Ove l'oratore non si attenga alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, il Presidente lo invita a concludere entro un breve tempo, trascorso il quale gli toglie la parola.

Il Presidente può togliere la parola, previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione.

Il Presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.

Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del Regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

Votazione

Articolo 9

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'assemblea gli esclusi a norma dell'art. 8 del presente regolamento.

Il Presidente può disporre, prima dell'apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento avvenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente stabilisce, prima della votazione, le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.

Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'assemblea i risultati delle votazioni.

Articolo 10

Ultimate le votazioni, il Presidente ne proclama i risultati.

Egli dichiara approvata la deliberazione che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo statuto sociale.

Esaurito l'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Disposizioni finali

Articolo 11

Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea che sia stata convocata per deliberare su tale argomento all'ordine del giorno.